



DELIBERA N. 369/24/CONS

APPROVAZIONE DELLE LINEE-GUIDA TRASMESSE DALLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO PER LA VENDITA CENTRALIZZATA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI (STAGIONI 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028) AI SENSI DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 307/08/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi*”, di seguito denominato *Testo unico* e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante “*Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, di seguito *Decreto*;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 307/08/CONS, del 5 giugno 2008, recante “*Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal Decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse*”, in particolare il TITOLO II “*Approvazione delle Linee-guida*” ed il relativo Regolamento allegato, di seguito, *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 405/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 406/09/CONS, recante “*Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 124/22/CONS, del 13 aprile 2022, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 215/22/CONS, del 23 giugno 2022, recante “*Approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Italiana Calcio Professionistico per le stagioni sportive 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*”;

CONSIDERATO che in base all’art. 6, comma 6, del citato Decreto, l’Autorità verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle Linee-guida predisposte dall’organizzatore della competizione ai principi e alle disposizioni del *Decreto* e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 7, del *Decreto* dispone che il soggetto che produce le immagini degli eventi della competizione è tenuto a mettere a disposizione di tutti gli assegnatari dei diritti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie e secondo un tariffario stabilito dall’organizzatore della competizione, l’accesso al segnale unitamente ai servizi tecnici correlati;

CONSIDERATO altresì che l’art. 5, comma 7, del *Decreto* dispone che, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, all’organizzatore della competizione, all’organizzatore dell’evento e agli assegnatari dei diritti è fatto obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici stabiliti nel tariffario di cui all’art. 4, comma 7, estratti di immagini salienti e correlate;

VISTA la nota pervenuta in data 5 agosto 2024 (prot. n. 0214418) con cui la Lega Italiana Calcio Professionistico ha trasmesso le “*Linee Guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi, per le stagioni sportive 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028*”, dichiarando la completa ostensibilità del documento;

VISTA la nota del 13 agosto 2024 (prot. n. 0219233), con cui la Direzione Servizi Media ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio alla Lega Italiana Calcio Professionistico (in seguito, anche Lega Pro);

VISTA la pubblicazione sul sito *web* dell’Autorità in data 13 agosto 2024 delle menzionate Linee-guida al fine di consentire agli operatori della comunicazione con un interesse diretto, immediato e attuale in ordine al procedimento di approvazione delle medesime, di inviare informazioni, documenti e osservazioni scritte in merito al testo trasmesso dalla Lega Pro entro il 6 settembre 2024;

RILEVATO che a seguito della pubblicazione delle Linee-guida non è pervenuto alcun contributo;

CONSIDERATO che il *Decreto* attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di verificare la conformità delle Linee-guida ai principi in esso sanciti;

CONSIDERATO che il *Decreto* persegue le finalità sintetizzabili come segue:

- I. assicurare l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni ed un sistema coerente di misure idonee a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione del pubblico degli eventi sportivi in sede radiotelevisiva e sugli altri mezzi di comunicazione;
- II. garantire la presenza di più operatori nella distribuzione dei prodotti audiovisivi e la stipula di contratti la cui durata eviti il costituirsi di posizioni dominanti;
- III. superare il meccanismo della vendita individuale dei diritti sportivi che ha determinato squilibri strutturali fra i vari partecipanti alle competizioni;
- IV. realizzare tramite la vendita centralizzata dei diritti il c.d. "equilibrio competitivo" tra i differenti *club* partecipanti alla competizione;
- V. effettuare una regolamentazione del mercato *ex ante*, al fine di tutelare la concorrenza, poiché il mercato della cessione dei diritti sportivi è caratterizzato dalla dicotomia equilibrio competitivo-concorrenza;

RITENUTO che nelle fasi di attuazione delle disposizioni contenute nelle Linee-guida, così come trasposte negli inviti offrire e nella successiva commercializzazione, l'organizzatore della competizione, al fine di dare corretta attuazione ai principi enucleati dal *Decreto*, dovrà tener conto delle seguenti osservazioni di carattere generale. In particolare:

1. la produzione audiovisiva deve garantire la qualità e continuità del servizio in caso di *streaming*, anche se l'evento non è soggetto alla tutela dell'art. 33, comma 4 del TUSMA;
2. deve essere garantito il libero e completo esercizio del diritto di cronaca, riferito agli avvenimenti che accadono all'interno degli impianti sportivi, nel rispetto dei diritti acquisiti dai titolari di esclusive, anche mediante riprese dedicate nel caso di accadimenti di particolare rilievo. Il sistema di rimborso del costo tecnico per l'esercizio del diritto di cronaca deve rispettare il principio dell'orientamento al costo, tenuto conto dell'ampiezza del bacino di riferimento, inteso esclusivamente come numero di squadre che insistono su un determinato territorio, in considerazione della diretta proporzionalità tra numero di squadre e accesso alle immagini, fermo restando l'esercizio da parte dell'Autorità dell'attività di vigilanza di cui all'art. 5, comma 7, del Decreto;
3. gli assegnatari dei diritti dovranno fornire adeguate garanzie al fine di assicurare la qualità e continuità del servizio in caso di *streaming*, anche se l'evento non è soggetto alla tutela dell'art. 33, comma 4 del TUSMA, e le eventuali controversie



potranno essere risolte in via extragiudiziale dinanzi all'Autorità, ai sensi dell'art. 40 del TUSMA;

4. i cambiamenti al format delle competizioni sono ammessi solo in presenza di condizioni oggettive e che gli eventuali effetti sui pacchetti assegnati siano ripartiti secondo criteri oggettivi, equi e non discriminatori di ripartizione delle modifiche che si riflettono sui diversi pacchetti assegnati;
5. l'esercizio dei diritti di c.d. "betting" dovrà essere effettuato nel rispetto dell'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
6. Con riferimento al costo di accesso al segnale, il relativo tariffario, con il dettaglio delle singole voci, deve essere reso disponibile nell'invito ad offrire;
7. Con particolare riferimento ai diritti invenduti o inutilizzati, deve essere efficacemente valorizzato il diritto degli utenti di fruire degli eventi, avuto specifico riguardo anche all'inutilizzo parziale;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. L'Autorità approva, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni e secondo le prescrizioni di cui in motivazione, le Linee-guida per la commercializzazione di diritti audiovisivi sportivi della Lega Italiana Calcio Professionistico relativi alle stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, riportate all'allegato A della presente delibera di cui forma parte integrante.
2. Il presente provvedimento è notificato alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.
Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba